



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF204

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	SECONDO ACCONTO 2019 INPS IVS E GESTIONE SEPARATA
RIFERIMENTI	CIRC. INPS 90 DEL 17/06/2019; ISTRUZIONI MOD. REDDITI 2019
CIRCOLARE DEL	15/11/2019

Sintesi: entro il prossimo 02/12 (il 30/11 cade di sabato) va effettuato il versamento della 2° rata dell'acconto 2019 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS. Anche in ambito previdenziale è possibile adottare il criterio di calcolo storico o previsionale. IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca nonché dell'imposta sostitutiva dovuta da contribuenti minimi e forfetari. Si fa presente che le modifiche di calcolo introdotte dal D.L. 124/2019 non influenzano in alcun modo il calcolo dell'acconto 2019 dei contributi Inps Ivs e Gestione separata.

Come per le imposte sui redditi, per il calcolo del 2° acconto dei contributi previdenziali dovuti da:

- **artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS** (imprenditori individuali, collaboratori di impresa familiare, soci di società di persone o di srl)
- **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS**

è possibile ricorrere alternativamente al criterio:

STORICO	In base al reddito d'impresa/lavoro autonomo conseguito nel 2018 (Redditi PF 2019)
PREVISIONALE	In base alla stima del reddito che sarà dichiarato per il 2019 (a differenza dei redditi, in caso di errata previsione non è esperibile il ravvedimento operoso).

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti – ACCONTO “STORICO”

L'acconto 2019 va determinato in base ai redditi dichiarati nel Mod. Redditi PF 2019:

SOGGETTO	CONTABILITÀ	RIGO DEL MOD. REDDITI PF 2019
TITOLARE	semplificata	RG36 Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)
	ordinaria	RF101 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)
	minimo	<div> <div> <div>Impresa</div> <input type="checkbox"/> </div> <div>Autonomo</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Impresa familiare</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>LM4 Differenza (LM2, col. 2 – LM3)</div> <div>LM5 Totale componenti negativi</div> <div>LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 – LM5)</div> <div>LM7 Contributi previdenziali e assistenziali</div> <div>LM8 Reddito netto</div> <div>LM9 Perdite pregresse</div> </div>
	forfetario	<div> <div>LM34 Reddito lordo</div> <div>LM35 Contributi previdenziali e assistenziali</div> <div>LM36 Reddito netto</div> <div>LM37 Perdite pregresse</div> </div> <div>Artigiani e commercianti</div> <div>Artigiani e commercianti</div>
Collaboratore impresa familiare (il versamento reso dal titolare)	=	RH14 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)
Socio di SNC/SAS (vers. del socio)		
Socio SRL trasparente (vers. del socio)		

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

In particolare i righe di riferimento del Mod. Redditi PF 2019 per il titolare di ditta individuale o socio di società sono i seguenti (Circ. Inps 90/2019):

(RF63 – RF98- RF100, col. 1)

oppure

(RG31 – RG33 – RG35, col. 1)

+

(somma algebrica di col. 4 dei righe da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e col. 4 dei righe RH5 e RH6) – RH12 + RS37, col. 15

Perdite fiscali: le perdite:

- a) di un soggetto trasparente (SNC/SAS o SRL trasparente): sono direttamente imputate ai soci e pertanto ne abbattano l'imponibile IVS in presenza di altri redditi d'impresa (spetta a loro l'eventuale riporto dell'eccedenza non utilizzata su periodi di imposta successivi)
- b) di una Srl non in trasparenza fiscale (art. 116 TUIR):
 - non sono compensabili ai fini previdenziali
 - rimangono in capo alla società che ne beneficia del riporto negli anni successivi.

MINIMI E FORFETARI

Per i soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime dei **minimi** o quello **forfetario**, si fa riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse: i righe del Mod. Redditi PF 2019 di riferimento:

MINIMI	riga LM6 – riga LM9
FORFETARI	riga LM34 – riga LM37

FORFETTARI - REGIME AGEVOLATO

Gli esercenti attività d'impresa che hanno **optato** per il regime contributivo agevolato, riducono del 35% i contributi "ordinariamente" determinati (cioè applicando le aliquote per il 2019 sia al reddito minimale che al reddito, forfetariamente determinato, eccedente il minimale) ad eccezione della maggiorazione dello 0,09% applicata all'IVS commercianti.

Acconto 2019: (reddito d'impresa 2018 – reddito minimale 2019) x 24% x 65%

CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
1		2		3	
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
1		2		3	
Periodo imposizione contributiva		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione	
dal 4 al 5		6		7	
				dal 8 al 9	

Codice C: riduzione del 35% per i contribuenti forfetari

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

L'acconto 2019 si determina in base al reddito d'impresa prodotto nel 2018:

- **eccedente il minimale contributivo**, che per il 2019 è pari a € 15.878 (era € 15.710 nel 2018)
- **fino al reddito massimale**, che per il 2019 è pari a
 - ✓ € 78.572,00 (cioè € 47.143,00 più € 31.429,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
 - ✓ € 102.543,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva (tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

ALIQUEUTE: per il calcolo dell'acconto 2019 vanno applicate le seguenti aliquote (Circ. Inps 25/2019), indicate di seguito.

SETTORE	FINO A € 47.143		DA € 47.143 AL MASSIMALE	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)
ARTIGIANI	24%	21,45%	25%	22,45%
COMMERCianti	24,09%	21,54%	25,09%	22,54%

(*) La riduzione si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni



Nota: le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti, per il 2019, sono pari al 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, l'aliquota del 21,45% continuerà ad incrementarsi ogni anno in misura pari a 0,45 punti percentuali, fino alla soglia del 24%.

REDDITO MINIMO

Come anticipato, per il 2019 viene aumentato ad **€ 15.878** (era € 15.710 nel 2018) il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

Contributo minimale: il contributo dovuto sul "reddito minimo" è, dunque, così determinato:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCianti
✓ titolari di qualunque età	€ 3.818,16	€ 3.832,45
✓ coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	(3.810,72 IVS + 7,44 maternità)	(3.825,01 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti/coadiutori < 21 anni	€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità)

Iscrizione per periodi inferiori all'anno solare: il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCianti
✓ titolari di qualunque età	€ 318,18	€ 319,37
✓ coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	(317,56 IVS + 0,62 maternità)	(318,75 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti/coadiutori < 21 anni	€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità)	€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità)

MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO

Per l'anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:

- **€ 78.572,00** (cioè € 47.143,00 più € 31.429,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
- **€ 102.543,00** per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva (tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

SETTORE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni
ARTIGIANI	€ 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%)	€ 17.167,98 (47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%)
COMMERCianti	€ 19.242,27 (47.143,00*24,09 %+31.429,00*25,09%)	€ 17.238,69 (47.143,00*21,54%+31.429,00*22,54%)

SETTORE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni
ARTIGIANI	€ 25.164,32 (47.143,00*24%+55.400,00*25%)	€ 22.549,47 (47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%)
COMMERCianti	€ 25.256,60 (47.143,00*24,09 %+55.400,00*25,09%)	€ 22.641,76 (47.143,00*21,54%+55.400,00*22,54%)

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato:

- ✓ in 2 rate di pari importo (50% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l'acconto IRPEF
- ✓ la 2° rata va versata entro il 30/11/2019 (che slitta al 2 dicembre).

COMPILAZIONE DEL MOD. F24: nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:

il codice della competente sede INPS	l'importo dovuto al centesimo di euro
il numero di matricola del contribuente	la "causale contributo" utilizzando uno dei
il periodo di riferimento (01/2019 – 12/2019)	seguenti codici

SOGGETTO	CAUSALE CONTRIBUTO
Artigiano	AP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
Commerciante	CP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

Esempio

Il sig. Rossi, **COMMERCIANTE**, ha conseguito nel 2018 un reddito d'impresa pari a € 69.833.

La 2° rata dell'acconto IVS da versare entro il 02/12 risulta così determinata.

- Reddito eccedente il minimale: € 69.833 - € 15.878 = € 53.955
- 2° rata IVS dovuta: $(€ 53.955 \times 24,09\%) / 2 = € 6.498,8$

SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
XXXX	CP	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01 2019	12 2019	6.498,87		
						,	
						,	
						,	
						,	
TOTALE C					D		+/- SALDO (C-D)

Esempio

IMPRESA FAMILIARE

Il sig. Verdi, ARTIGIANO, ha conseguito nel 2018 un reddito d'impresa di € 45.000 esercitando l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 19 anni.

Il reddito è così ripartito: titolare € 22.950 (51%) e collaboratore € 22.050 (49%).

Il titolare versa (su righe distinti dell’F24) sia la propria rata che quella del collaboratore:

Titolare:

- ✓ Reddito eccedente il minimale: € 22.950 - € 15.710 = € 7.240
- ✓ 2° rata IVS: $(€ 7.240 \times 24\%) / 2 = € 868,80$

Collaboratore

- ✓ Reddito eccedente il minimale: € 22.050 - € 15.710 = € 6.340
- ✓ 2° rata IVS: (€ 6.340 x 21,45%) / 2 = € 679,86

Esempio

PERDITA FISCALE

Il sig. Russo, ha conseguito nel 2018 una perdita pari a € 10.000. Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2019.

Nulla cambia per il contribuente in presenza di un reddito d'impresa pari o inferiore al minimale di € 15.710.

Esempio

IMPRENDITORE SOCIO DI SOCIETA'

Il sig. Franchi, commerciante, ha conseguito nel 2018 un reddito d'impresa pari a € 35.000. Lo stesso è anche socio al 20% di una SAS che ha chiuso il 2018 con una perdita pari a € 10.000. In tal caso, la 2° rata dell'acconto IVS risulta così determinata:

- ✓ Reddito eccedente il minimale: € 35.000 – (€ 10.000 x 20%) – € 15.710 = € 17.290
- ✓ - 2° rata IVS dovuta: € 17.290 x 24,09% / 2 = € 2.082,58

ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

I soggetti titolari di **redditi di lavoro autonomo**, sono tenuti al versamento del 2° acconto dei contributi 2019, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il 2018.



Nota: sono esclusi i co.co.co. (anche “a progetto”) ed i “borsisti” (assimilati ai lavoratori dipendenti), così come i venditori porta a porta, posto che il versamento contributivo è a carico del committente.

BASE IMPONIBILE

L'acconto contributivo dovuto per il 2019 è determinato:

- sul reddito di lavoro autonomo relativo l'anno 2018

RIGHI	MOD. REDDITI PF 2019 (Circ. Inps n. 82/2018)
RE23 RE25	RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche ,00
	RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti ,00
	RE25 Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN1
	Rigo RE23 o RE25 se presenti perdite al Rigo RE24 ,00
RH15 RH17 RH18	RH14 Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa ,00
	RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti ,00
	RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti ,00
	RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) ,00
	RH18 Totale reddito di partecipazione in società semplici
	Imponibile Non imponibile 1 ,00 2 ,00

Rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col. 1 se la società semplice genera reddito da lav. autonomo

- in misura pari **all'80% del contributo dovuto sul reddito 2018**.

REGIMI AGEVOLATI: per coloro che applicano il regime dei minimi/forfettari, i righi di riferimento sono quelli già visti in relazione all'IVS (tali regimi non differenziano, infatti, tra la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo).

ALIQUEUTE APPLICABILI

Le **aliquote contributive 2019** alla gestione separata non si sono modificate rispetto al 2018. La L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dall'anno 2017:

- per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati,
- l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%

a cui va aggiunto lo 0,72% per la tutela della maternità, assegni familiari o degenze ospedaliere.

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		ALIQUEUTE 2019
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)		
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA	25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	33,72% (o 34,23% - V. Nota)

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale pari ad € 102.543 (€ 101.427 per il 2018). Il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo è pari a € 15.878 (€ 15.710 per il 2018).



Nota: la L. 81/2017 ha disposto, dal 1/07/2017, la corresponsione di un'aliquota contributiva dello 0,51% per i collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata.

CIRCOLARE INPS N. 19/2019		COMPOSIZIONE ALIQUOTA		
Collaboratori e figure assimilate	ALIQ. 2019	L. 247/2007	L. 449/1997	L. 81/2017
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%	33%	0,72%	--
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%	33%	0,72%	0,51%

DESTINATARI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e delle pubbliche amministrazioni, non pensionati
Assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio non pensionati
Tali soggetti devono essere privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda.
L'eventuale presenza della partita IVA attiva ma non produttrice di reddito richiede, ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, la preliminare chiusura della stessa.

Con riferimento al requisito dell'iscrizione esclusiva alla Gestione separata viene disposto che lo stesso si considera soddisfatto qualora:

- non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione/assegnista/dottorato di ricerca ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato;
- limitatamente al periodo di non sovrapposizione nel caso di svolgimento contemporaneo delle attività di cui sopra con quella di lavoro subordinato.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

TERMINI DI VERSAMENTO

Anche in questo caso, il versamento dell'acconto va effettuato:

- in 2 rate di pari importo (40% + 40%)
- alle stesse scadenze previste per i versamenti in acconto IRPEF.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini del versamento dei contributi, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:

- il codice della competente sede INPS
- il periodo di riferimento (01/2019 – 12/2019)
- la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

SOGGETTO	CAUSALE CONTRIBUTO
Iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	P10
Non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXX



Nota: si rammenta che nell'F24:

- il campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" va lasciato in bianco
- gli importi dovuti vanno indicati al centesimo di euro (l'unità di euro è per il saldo in un'unica soluzione)

Esempio

Il sig. Rossi, consulente d'azienda, presenta nel 2018 un reddito lavoro autonomo pari a € 28.000.

- 2° rata acconto 2019: 28.000 x 25,72% (aliq. 2019) x 40% = € 2.880,64.

SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
XXXX	PXX		01 2019	12 2019	2.880 64		
					,	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
						+/	SALDO (C-D)
			TOTALE	C		D	

Esempio

Il sig. Bianchi, oltre ad essere dipendente ha conseguito nel 2018 anche un reddito di lavoro autonomo pari a € 16.000.

La 2° rata dell'acconto 2018 da versare entro il 30/11 risulta così determinata:

- 2° rata IVS dovuta: $(€ 16.000 \times 24\%) \times 80\% : 2 = € 1.536,00$

SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
XXXX	PXX		01	2019	12	2019	
						1.536 00	
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						+/-	SALDO (C-D)
			TOTALE C			D	

ACCONTI SU BASE PRESUNTA

E' ammesso determinare l'acconto dovuto:

- sia alla Gestione IVS
- che alla Gestione separata INPS

su base previsionale, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2019.